



PROVINCIA
DI VENEZIA
SETTORE POLITICHE AMBIENTALI



Prot. n. 88168/04

Venezia, lì

29 DIC. 2004

Classificazione: XII-F

Resp. procedimento: dott.ssa S. MEMOLI - tel. 041.2501203 - sofia.memoli@provincia.venezia.it

Resp. procedimento: ING. F. CHIOSI - tel. 041/2501232 - francesco.chiosi@provincia.venezia.it

Resp. Istruttore: p.i. G. FIORESE - tel. 041.2501233 - giuseppe.fiorese@provincia.venezia.it

Oggetto: Ditta Syndial S.p.A. - via della Chimica 5 - Porto Marghera - Venezia

Autorizzazione all'esercizio dell'impianto di trattamento di rifiuti pericolosi mediante distillazione con recupero del mercurio (R4), sito presso il reparto CS23 dello stabilimento Petrolchimico di Marghera Venezia in via della Chimica 5 ai sensi dell'art. 28 del d. lgs. n. 22/97 e dell'art. 12 del D.P.R. 203/88.

IL DIRIGENTE

Visto che

con proprio decreto n. 63870 del 7.11.2001 la società Enichem S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'impianto di trattamento di rifiuti pericolosi mediante distillazione con recupero del mercurio (R4), sito presso il reparto CS23 dello stabilimento Petrolchimico di Marghera Venezia in via della Chimica 5;

con proprio decreto n. 42096/03 del 16.06.2003 è stata variata, a favore della società Syndia S.p.A. con sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza Boldrini n. 1, la titolarità del decreto provinciale n. 63870 del 7.11.2001, nonché l'integrazione di ulteriori tipologie di rifiuti pericolosi;

con prot. n. 40749 del 15.06.2004 la società Syndial S.p.A. ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio n. 63870 del 7.11.2001 dell'impianto di trattamento di rifiuti pericolosi mediante distillazione con recupero del mercurio (R4), sito presso il reparto CS23 dello stabilimento Petrolchimico di Marghera Venezia in via della Chimica 5, la cui titolarità è stata volturata a proprio favore con decreto provinciale n. 42096/03 del 16.06.2003;

con decreto prot. n. 21413 del 7.05.1999 si autorizzava, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 203/88, la ditta Enichem S.p.A. alla prosecuzione delle emissioni provenienti dal reparto produzione cloro, soda, idrogeno, iplocorito di sodio (CS23/24/25);

il sopralluogo effettuato in data 16.12.2004 da personale di questo Settore ha evidenziato la corretta gestione dell'impianto di trattamento di rifiuti pericolosi mediante distillazione con recupero del mercurio;

la L.R. 21.01.2000, n. 3 che integra e modifica la L.R. 16.04.1985 n. 33 attribuisce alle Province le competenze relative all'approvazione dei progetti e al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio degli impianti di recupero dei rifiuti, di cui al d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni;

sono state adottate misure per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, ai sensi della L. 15 maggio 1997 n° 127 e successive modifiche ed integrazioni;

con deliberazione della Giunta Provinciale n° 33173/839 di verb. del 31.7.1997 è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia che attribuisce al Dirigente il compito di provvedere al rilascio delle autorizzazioni con contenuto anche di natura discrezionale;

si ritiene non sussistano impedimenti al rilascio dell'integrazione richiesta,

DECRETA

- Art. 1) La società Syndial S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza Boldrini 1, è autorizzata all'esercizio dell'impianto di trattamento di rifiuti pericolosi mediante distillazione con recupero del mercurio (R4), sito presso il reparto CS23 dello stabilimento Petrolchimico di Marghera Venezia in via della Chimica 5, ai sensi dell'art. 28 del d. lgs. n. 22/97 e dell'art. 12 del D.P.R. 203/88.

Art. 2) L'impianto potrà essere utilizzato esclusivamente per trattare i seguenti rifiuti pericolosi provenienti dal reparto CS23 dello stabilimento Petrolchimico di Marghera Venezia:

<i>Codice Europeo</i>	<i>Denominazione</i>
06	<i>Rifiuti da processi chimici inorganici</i>
06 04 <i>limitatamente a:</i> 06 04 04*	<i>rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di cui alla voce 06 03</i> <i>rifiuti contenenti mercurio</i>
06 07 <i>limitatamente a:</i> 06 07 02*	<i>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi degli alogeni</i> <i>carbone attivo dalla produzione di cloro</i>
16	<i>Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco</i>
16 02 <i>limitatamente a:</i> 16 02 13* 16 02 15*	<i>scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche</i> <i>apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212</i> <i>componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso.</i>
17	<i>Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione</i>
17 04 <i>limitatamente a:</i> 17 04 09*	<i>metalli (incluse le loro leghe)</i> <i>rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose.</i>

Art. 3) Possono essere trattati presso l'impianto anche i rifiuti identificati dal codice CER 060702* provenienti dal ciclo di produzione toluendiisocianato dello stabilimento Dow Poliuretani Italia S.r.l.

Art. 4) Il presente decreto ha validità fino al 31.12.2009 e il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di apposita domanda, almeno 180 giorni prima della relativa scadenza.

Art. 5) I rifiuti decontaminati, costituiti da apparecchiature fuori uso, componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso e i rifiuti metallici, previa verifica analitica, possono essere identificati con il codice CER 170405 "ferro e acciaio" qualora destinati al successivo recupero, oppure come materiale riutilizzabile qualora trattasi di apparecchiature destinate al ripristino funzionale presso l'impianto. Un adeguato programma di registrazione dovrà garantire la corrispondenza dei quantitativi delle apparecchiature in ingresso all'impianto come rifiuti e in uscita come materiale riutilizzabile.

Art. 6) Le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni dovranno essere inferiori a quelle elencate nelle linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali di cui al Decreto 12.07.1990 del Ministero dell'Ambiente; in particolare al camino 567, tra l'altro a servizio delle rete di captazione che convoglia all'impianto di trattamento a carboni attivi l'aria aspirata dalle apparecchiature della sala celle del reparto cloro-soda CS23, il flusso di massa relativo al mercurio non deve essere superiore a 2 mg/h, corrispondenti ad una concentrazione di 2 mg/Nm³.

Art. 7) E' fatto obbligo di effettuare un controllo analitico almeno mensile delle emissioni al camino n. 567, comunicandone trimestralmente i risultati a questa Provincia.

Art. 8) I metodi di campionamento analisi e valutazioni delle emissioni dovranno essere quelli indicati nell'allegato 4 del D.M. 12.07.1990 "Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione", sostituiti ed integrati dal D.M. 25.08.2000.

Art. 9) Presso l'impianto dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti.

- Art. 10) In caso di chiusura definitiva dell'impianto durante il periodo di validità dell'autorizzazione all'esercizio, dovrà essere attuato lo smaltimento di tutti i rifiuti ancora stoccati, nonché la bonifica della struttura edilizia esistente.
- Art. 11) La presente autorizzazione può essere sospesa, modificata, revocata o dichiarata decaduta nei casi previsti dalla l. r. 21 gennaio 2000, n. 3 che integra e modifica la l. r. n. 33/85 e dal d. lgs. 05.02.1997, n. 22 e successive integrazioni e modificazioni.
- Art. 12) Il mancato rispetto delle prescrizioni del presente decreto e/o eventuali carenze nella gestione dell'impianto, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti, ivi comprese la diffida, nonché la sospensione o la revoca dell'autorizzazione, secondo la procedura prevista dall'art. 28 del d. lgs. 05.02.1997, n. 22.
- Art. 13) La validità della presente autorizzazione è subordinata all'adeguamento, entro 60 giorni da ritiro del presente provvedimento, delle garanzie finanziarie in essere, nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R.V. n. 2528 del 14.7.1999
- Art. 14) Sono fatte salve eventuali altre autorizzazioni di competenza di altri enti.
- Art. 15) Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di riscontro giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente da parte della Ditta interessata.
- Art. 16) Il presente decreto viene consegnato alla ditta interessata e trasmesso alla Regione Veneto Dipartimento Ambiente, al Comune di Venezia e al Dipartimento provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V..

IL DIRIGENTE

- Ing. Franco FIORIN -



PROVINCIA DI VENEZIA
SETTORE POLITICHE AMBIENTALI

31 DIC. 2004

CONSEGNATO IL _____